

XI EXPO VALLE ARROSCIA PIEVE DI TECO, 30-31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 2024

REGOLAMENTO GENERALE ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A. NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – CARATTERISTICHE E ORARI DELLA MANIFESTAZIONE

Luogo di svolgimento: centro storico di Pieve di Tecco (corso Ponzoni e aree limitrofe)

Date e orari di apertura al pubblico:

Venerdì 30 dalle ore 15,00 alle ore 23,00

Il montaggio e l'allestimento degli spazi sono consentiti a partire dalle ore 9,00. L'accesso all'area sarà inibita dalle 14 in poi. Si richiede di sostare con i mezzi solo per il tempo strettamente necessario.

Sabato 31 dalle ore 9,30 alle ore 23,00

Domenica 1 dalle ore 9,30 alle ore 20,00

Lo smontaggio degli spazi è consentito a partire dalle ore 20,30; l'area deve essere lasciata sgombra, al più tardi, entro le ore 6,00 di lunedì 2 settembre.

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE

A. Sono ammessi alla manifestazione gli operatori economici – sia pubblici che privati – le cui attività siano regolarmente iscritte al Registro Imprese con sede nei Comuni della Valle Arroscia e la cui domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, sia stata presentata all'Organizzatore entro i termini stabiliti. L'organizzazione valuterà la richiesta di operatori con sede in altri Comuni, qualora abbiano sedi operative o siti produttivi nei Comuni della Valle Arroscia, inoltre attività i cui prodotti/servizi offerti abbiano attinenza con la Valle Arroscia o possano garantire prestigio all'evento e ben si integrino al contesto. E' altresì ammessa una rappresentanza di operatori economici – sia pubblici che privati – aventi sede nel territorio del Comune di Ceva, con il quale lo scorso anno il Comune di Pieve di Tecco ha siglato un Patto di Amicizia.

B. Nella valutazione delle domande pervenute verrà data priorità in quest'ordine:

- 1) aziende di produzioni tipiche di eccellenza, come da precedente comma A;
- 2) aziende di trasformazione con priorità a chi utilizza prodotti della Valle Arroscia;
- 3) tutte le altre aziende/attività con sede in Valle Arroscia, come da precedente comma A;
- 4) altri tipi di enti/attività, artigiani, opi e artisti, inoltre onlus e associazioni senza scopo di lucro;
- 5) altre richieste rispondenti a quanto previsti dal punto A.

L'accettazione delle domande e l'assegnazione degli spazi espositivi avviene ad insindacabile giudizio degli Organizzatori nei limiti dello spazio e delle infrastrutture disponibili. E' importante fornire informazioni precisi relativamente al tipo di attività. È facoltà dell'Organizzazione ammettere all'evento attività esterne a titolo di sponsorizzazione, partner tecnici della manifestazione, aziende di prodotti di nicchia che possano dare lustro all'evento ed attività di località con cui vi siano particolari rapporti di collaborazione.

C. Espositori che necessitino di particolari spazi dovranno segnalarlo nella domanda di partecipazione e, considerata la limitatezza dell'area a disposizione, l'Organizzazione effettuerà le relative valutazioni.

D. L'Organizzazione richiede il pagamento di una quota a parziale copertura di tutte le spese previste. L'esenzione è prevista solo per particolari casi (enti senza scopo di lucro che svolgano durante l'evento solo attività divulgativa, partner della manifestazione, ospiti) e comunque a discrezione dell'Organizzatore.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE

A. La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Organizzatore, completa e corredata di firme, entro il 7 agosto 2024. La sottoscrizione della domanda di partecipazione e il versamento, qualora l'Organizzazione confermi l'accettazione, costituiscono impegno definitivo per l'Espositore. L'Espositore che abbia già partecipato in passato deve trovarsi in regola con i pagamenti delle edizioni precedenti. Qualora fossero riscontrati dei pagamenti pendenti, la domanda non verrà accolta, salvo regolarizzazione degli stessi. In assenza della sottoscrizione del pagamento, la domanda non sarà considerata valida.

B. L'Espositore verserà la quota di partecipazione all'Organizzatore a seguito dell'accettazione della domanda, salvo specifiche deroghe, pena la non ammissione.

C. La mancata accettazione della domanda dà diritto al rimborso della quota. La rinuncia alla manifestazione da parte dell'espositore dà diritto al rimborso del 70% solo se comunicata entro 10 giorni dall'inizio dell'evento e per giustificati motivi; oltre tale termine l'Organizzazione non procederà ad alcun rimborso.

D. Sono compresi nella quota: spazio espositivo ed eventuale gazebo (laddove necessario o richiesto), allaccio elettrico (prese tradizionali 220V) e servizio di vigilanza notturna (notti di venerdì 1 e sabato 2).

L'allestimento dello spazio – compresi tavoli, sedie, illuminazione per la sera, ciabatte e prolunghe – è a carico dell'Espositore.

Non sono previsti parcheggi riservati agli Espositori. Successivamente saranno comunicate le aree di parcheggio messe a disposizione dal Comune di Pieve di Teco.

ARTICOLO 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

A. Gli stand e gli spazi espositivi vengono assegnati dall'Organizzazione. Le indicazioni fornite dagli Espositori non saranno vincolanti. Eventuali occupazioni abusive saranno rimosse d'ufficio dall'Organizzazione.

B. La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o di parte del proprio spazio, sono tassativamente proibiti. L'organizzazione si riserva di destinare ad altro/i gli spazi che non risultino occupati al momento dell'apertura dell'evento, anche se regolarmente prenotati.

C. È vietata l'esposizione e la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione o di diverso Produttore, così come ogni forma di richiamo pubblicitario esercitata per conto di Azienda diversa dall'Espositore. L'inosservanza di tale norme dà luogo, previa diffida, alla chiusura dello stand.

D. In corso Ponzoni non saranno autorizzate altre attività di ristorazione e somministrazione, se non quelle già presenti abitualmente in forma stabile e con preparazione dei cibi che potrà essere effettuata solo all'interno dei locali. I punti ristoro supplementari (area Street Food e Area Ristoranti del Gusto, quest'ultima a cura di Confcommercio) saranno collocati in apposite location.

E. Le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio degli stand sono regolamentate dall'articolo 1. È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare stand ed area espositiva nelle stesse condizioni in cui li ha trovati, preoccupandosi dunque anche di pulizia e smaltimento rifiuti. Il ritardo nell'apertura dello stand o la chiusura anticipata rispetto agli orari previsti comporteranno la mancata accettazione della domanda di partecipazione per le manifestazioni successive, nonché una sanzione pari al 50% della quota di partecipazione per questa edizione.

B. SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI

ARTICOLO 5 – SERVIZI

L'illuminazione generale viene gestita dall'Organizzazione. La fornitura standard di energia elettrica è di 0,5 Kw (220V) per ogni stand. Ogni Espositore può richiedere a sue spese un aumento di potenza in KW, nei limiti consentiti dall'impianto, motivandone la richiesta. L'energia dovrà essere utilizzata esclusivamente nello spazio assegnato. L'Organizzazione, previa verifica della fattibilità tecnica, si riserva di accettare o meno la richiesta e

di quantificarne il costo. La richiesta di fornitura di acqua deve essere espressamente indicata nella domanda di partecipazione e sarà valutata dall'Organizzazione.

Le macchine esposte possono essere azionate, previa autorizzazione, purché non costituiscano pericolo o molestia per i visitatori e gli altri Espositori. L'Espositore è responsabile di danni causati a persone e cose.

ARTICOLO 6 – NORMATIVA FISCALE

Sarà cura di ogni Espositore essere in regola con le vigenti normative fiscali.

ARTICOLO 7 – NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Le Aziende che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari non confezionati, in particolare formaggi, prodotti di gastronomia, pane, dolci, eccetera, devono svolgere la propria attività conformemente al regolamento di igiene in materia, dotando la propria area delle attrezzature necessarie alla loro igienica presentazione, protezione della merce esposta e conservazione dei deperibili in idonei frigoriferi (non forniti dall'Organizzazione), uso di stoviglie per piccoli assaggi (monouso e biodegradabili). In relazione al tipo di attività, il personale impegnato dovrà utilizzare dispositivi e avere abbigliamento rispondente alla vigente normativa (copricapo, guanti in lattice monouso, sopravveste, ecc.) e alle disposizioni sanitarie.

ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

L'Espositore deve essere in regola e possedere tutte le autorizzazioni per le attività che richiede di effettuare durante l'evento, sotto tutti i punti di vista (fiscale, sanitario, amministrativo, ecc.). L'Organizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la presentazione di tali documenti. Ogni singolo Espositore dovrà auto certificare di essere in regola con le disposizioni vigenti ed è responsabile davanti alla legge per mancanza e violazione di norme igienico-sanitarie e amministrative.

Per le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande (si intendono, in questo caso, unicamente le attività di ristorazione, e/o la preparazione e cottura in loco di prodotti che non richiedano particolari manipolazioni) la quota comprende anche i costi inerenti la pratica Asl (notifica/scia sanitaria) effettuata direttamente dall'Organizzatore secondo le Linee Guida della Regione Liguria.

ARTICOLO 9 – ECO-COMPATIBILITÀ DELLA MANIFESTAZIONE

Direttiva 2019/904/UE “sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”. È fatto obbligo agli espositori di utilizzare stoviglie e materiale di consumo eco-compatibili o riciclabili prestando la massima attenzione allo smaltimento dei rifiuti con un uso corretto dei contenitori presenti all'interno dell'area fieristica.

ARTICOLO 10 – ASSICURAZIONE DANNI E VIGILANZA

A. È fatto obbligo ad ogni Espositore di assicurare in modo idoneo, prima dell'apertura della manifestazione, il proprio settore espositivo compresi i materiali presenti nello stand contro i rischi di incendio, furto e responsabilità civile, nonché tutto il personale addetto allo stand a tutela di eventuali infortuni provocati o subiti.

B. L'organizzazione provvede ad assicurare, a mezzo ditta specializzata, un servizio generale di vigilanza notturna nell'area espositiva negli orari necessari, In ogni caso declina ogni responsabilità per danni derivati da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della manifestazione è fatto espresso divieto alle persone di rimanere negli stand, salvo speciali permessi.

C. PUBBLICITÀ

A. L'Organizzazione può provvedere, senza che ciò costituisca impegno e responsabilità verso l'Espositore, alla realizzazione, stampa e alla diffusione e veicolazione di materiale promozionale dell'evento, L'Organizzazione si riserva di effettuare promozione tramite media tradizionali, social e web, veicolare immagini e video e altro materiale in cui siano ritratti/ripresi/citati gli Espositori.

B. Sono accettate forme pubblicitarie a pagamento secondo le modalità stabilite dall'Organizzazione.

C. Gli Espositori che all'interno della propria area intendano attivare apparecchi radio-tv e/o videoregistratori, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Organizzazione e sono obbligati ad assolvere direttamente al pagamento dei diritti Siae presso la locale Agenzia di riferimento, sita in Imperia. Si specifica che i diritti Siae si applicano anche sui filmati non di carattere pubblicitario.

D. DISPOSIZIONI FINALI

A. L'Azienda Speciale Riviera di Liguria e il Comune di Pieve di Teco - nell'ipotesi di una improvvisa situazione emergenziale che dovesse comportare la chiusura delle manifestazioni o in base alla quale vengano adottate misure particolarmente restrittive tali da impedire il regolare svolgimento della stessa - si riservano il diritto di modificare i contenuti o di annullare l'evento. In caso di annullamento si intendono risolti ipso iure tutti i contratti già eventualmente in essere, per impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o eccessiva onerosità della stessa per cause imprevedibili, caso fortuito/forza maggiore a lei non imputabili e ciò ai sensi e per gli effetti degli art. 1256 e 1463 C.C.

Va da sé che la clausola troverà applicazione per ogni evento imprevedibile, caso fortuito o forza maggiore - indipendenti dalla volontà dell'Azienda Speciale e del Comune - che si dovessero verificare nell'ambito dello spazio temporale organizzativo della manifestazione. I contratti eventualmente già stipulati e regolarizzati al subentrare della situazione emergenziale saranno risolti e l'importo già versato sarà riaccreditato.

B. Qualsiasi reclamo e le richieste concernenti l'organizzazione della rassegna ed il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati in via ufficiale (tramite pec o raccomandata). Le decisioni assunte dall'Organizzazione saranno definitive ed insindacabili, senza necessità di specifica motivazione. Qualunque infrazione ad una qualsiasi clausola del presente regolamento può provocare l'esclusione con effetto immediato del partecipante contravventore, senza che ciò possa dare diritto al rimborso o indennizzo di sorta, fermi i diritti di questo già maturati. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme del C.C. e alle disposizioni dell'Organizzazione debitamente deliberate.